



POLO SCOLASTICO 2 “TORELLI”

Liceo Scientifico Statale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU)

sede staccata - Via Gramsci 89 – 61045 PERGOLA (PU)

Segreteria Fano 0721/800809 - Segreteria Pergola 0721/735528

www.liceotorelli.edu.it - Cod. fisc. 81003870417

e-mail: psps01000g@istruzione.it - psps01000g@pec.istruzione.it

***Ai responsabili genitoriali,
Ai personale esterno,
Ai Visitatori,
Ai docenti,
Ai personale ATA,
Ai DSGA***

***All'Albo pretorio
Al Sito web istituzionale***

OGGETTO: Decreto dirigenziale attuativo del D.L. 122 del 10.09.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale N. 217 del 10.09.2021 – Obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per l'accesso alle istituzioni scolastiche.

IL DIRIGENTE

- **VISTO** il D.L. N. 122 del 10.09.2021, in vigore dalla data odierna (11.09.2021) e fino al termine dell'emergenza sanitaria da COVID-19, reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false

in attuazione dello stesso e per quanto di competenza di questa istituzione scolastica,

DECRETA

che, a decorrere dalla data odierna (11 Settembre 2021) e fino al termine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (31 Dicembre 2021),

Art. 1 – Requisiti per l'accesso alle sedi ed ai locali dell'istituto scolastico

Per poter accedere ai locali di tutti i plessi del Polo scolastico 2 Liceo Scientifico “G. Torelli” di Fano (Sede centrale in via Kennedy N. 30 – Fano, Sede Marcolini in Piazza Marcolini N. 15 – Fano e Sede di Pergola), da parte di chiunque, è richiesto il possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

Art. 2 – Modalità di rilascio della certificazione verde COVID-19 (Green Pass)

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La certificazione verde ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido.

In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del vaccino monodose. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla *Piattaforma nazionale-DGC* (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La

Certificazione dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione.

Art. 3 – Casi di esenzione del possesso della certificazione verde COVID-19

La certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini, agli alunni ed agli studenti.

In luogo della certificazione verde COVID-19, alle sole persone esenti dalla campagna vaccinale, è richiesta l'esibizione di specifica certificazione medica, rilasciata secondo le modalità riportate nel successivo Art.4.

Art. 4 – Certificazione medica di esenzione per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale

Secondo i criteri definiti con la circolare N. 35309 del Ministero della salute:

Per la situazione di soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata è previsto che in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività scolastiche.

I soggetti in possesso della certificazione di esenzione e quelli provvisti della “certificazione verde COVID-19”, sono comunque tenuti a continuare a mantenere le misure di prevenzione come: il distanziamento di almeno 1 metro, il corretto utilizzo delle mascherine chirurgiche, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste nell'istituto, secondo lo specifico protocollo di sicurezza e i decreti dirigenziali.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, allo stato attuale, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- *i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);*
- *la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;*
- *la data di fine di validità della certificazione, con la dicitura “certificazione valida fino al... “ (data, al massimo fino al 30 settembre 2021);*
- *dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);*
- *timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);*
- *numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.*

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione).

Art. 5 - Obbligo di verifica da parte del Dirigente scolastico e/o del personale incaricato

Il dirigente scolastico ed il personale da egli incaricato, con atto formale, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1, 3 e 4.

Per il personale esterno, nel caso in cui l'accesso all'istituto sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni indicate, oltre che dal Dirigente scolastico e/o dal personale da egli formalmente incaricato, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 6 – Modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e dei certificati di esenzione

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le seguenti modalità:

- Utilizzo dell'applicazione nazionale “VerificaC19” (disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale), secondo la procedura:
 1. La Certificazione viene richiesta dal verificatore all'interessato che mostra solo il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
 2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
 3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il solo QR Code della certificazione verde Covid-19 e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'incaricato, occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di riconoscimento per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello dell'interessato.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dal Dirigente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere all'istituto esclusivamente i soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19, così come indicato, consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Non è consentito acquisire copia della certificazione verde, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita.

I soggetti che non possiedono il GP ma a cui è stata rilasciata una certificazione di esenzione devono dichiarare agli incaricati alla verifica, all'ingresso delle sedi, solo di essere esenti dal GP. In tale circostanza l'incaricato al controllo avviserà tempestivamente:

- il Dirigente Scolastico o i suoi diretti collaboratori, per la sede centrale, che prenderanno visione personalmente della certificazione di esenzione;
- il Responsabile di plesso o il suo sostituto, per la sede di Pergola e per la sede in "Palazzo Marcolini". In tale circostanza il responsabile di plesso o il suo sostituto contatteranno telefonicamente anche il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori per ricevere eventuali ulteriori specifiche disposizioni.

Gli incaricati alla verifica dei GP, posti all'ingresso dei plessi, dovranno inoltre tempestivamente avvisare il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori e/o il Responsabile di Plesso (per la sede di Pergola e per il "Palazzo Marcolini") o i loro sostituti, nelle seguenti circostanze:

- Dichiarazione del soggetto di non possedere o di non essere in grado di esibire il GP;
- Riscontro di un GP non valido;
- Qualsiasi ulteriore caso non esplicitamente indicato in precedenza;

E' vietato, agli incaricati alla verifica del GP, prendere visione o raccogliere qualsiasi altra tipologia di documento diversa dal GP e dall'eventuale documento di riconoscimento (es. certificati di esenzione vaccinale, esiti di tamponi, certificati medico-sanitari, autodichiarazioni, ecc), anche se presentati spontaneamente dagli interessati. In tali circostanze dovrà essere tempestivamente avvisato il Dirigente Scolastico e/o i suoi diretti collaboratori e/o i Responsabili di Plesso o i loro sostituti.

A chiunque, eccetto i bambini, gli alunni e gli studenti, è vietato l'accesso a qualsiasi locale dell'istituto senza essersi prima sottoposto alle verifiche, da parte del personale incaricato al controllo del GP e per le dichiarazioni inerenti ad altre situazioni. Chiunque dovesse eludere i controlli e le verifiche all'ingresso delle sedi sarà chiamato a risponderne in base alla normativa vigente.

Solo dopo l'esito positivo dei controlli specificati, tutti i soggetti dovranno compilare il registro degli accessi, per la tracciabilità in caso di contagio, in cui riporteranno Cognome, Nome, motivo dell'accesso, rapporto con l'istituzione, numero telefonico (per i soli soggetti non dipendenti diretti della scuola), orario di ingresso ed orario di uscita.

Con circolare del Ministro dell'istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica, di cui sarà tempestivamente data notizia da parte di questa istituzione scolastica.

Art. 7 – Sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni in ordine all'esibizione del GP o della certificazione di esenzione (sanzione pecuniaria da € 400 a € 1000)

Per chiunque dovesse accedere ai locali, in violazione delle disposizioni indicate, sono previste le sanzioni ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 8 – Importanti ed urgenti necessità da parte dei responsabili genitoriali privi di certificazione verde COVID-19 o certificazione di esenzione

Per qualsiasi necessità amministrativa (richieste documentali, certificati, compilazione di moduli specifici, ecc.) da parte dei responsabili genitoriali che non possono accedere all'istituto, perché privi di certificazione verde e di esenzione, è richiesto l'invio di una e-mail alla segreteria (psps01000g@istruzione.it) oppure di telefonare allo 0721 800809.

Per qualsiasi ulteriore e urgente necessità (es. prelievo anticipato dell'alunno/a, consegna di materiali indifferibili per l'alunno/a, ecc.) è richiesta una preventiva telefonata alla segreteria, al numero indicato, per le opportune valutazioni.

Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)

E' resa, a tutti gli interessati, l'informativa indicata nell'Allegato N. 1 al presente decreto, pubblicata sul sito web istituzionale.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Ing. Raffaele Balzano

(Firma digitale ex DLgs 82/05, smi e norme collegate)